

CORONAVIRUS: CERTIFICATI E TAMPONI, ECCO LA GUIDA PER LE SCUOLE

25 Settembre 2020



ROMA – La circolare “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da Covid-19 o da patologia diversa da Covid-19 per alunni o personale scolastico con sospetta infezione da Sars-CoV-2”, che porta la data di ieri ed è a firma del direttore generale del ministero della Salute Gianni Rezza, riassume i criteri previsti per il rientro a scuola di alunni e personale docente e non docente in caso di Covid o di altra patologia.

La circolare, inviata ad una cinquantina di soggetti interessati fra ministeri enti e Federazioni, prevede 4 tipologie di intervento:

1) ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2.

Se il test risulta positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e si indicano le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l'effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell'isolamento e l'inserimento in comunità.

L'alunno o operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità.

2)ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO NEGATIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2.

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da Sars-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola.

In caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica.

3)ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO ACCERTATO.

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

4)ATTESTAZIONE DI NULLA OSTA ALL' INGRESSO O RIENTRO IN COMUNITÀ DOPO ASSENZA PER MALATTIA

In caso di test diagnostico per Sars-cov-2 con esito positivo, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico si predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all' ingresso o al rientro in

comunità”.

In caso di patologie diverse da Covid-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni e si redigerà una attestazione che l'alunno o operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.